



## Regione Lombardia

---

DECRETO N. 15657

Del 18/11/2021

---

Identificativo Atto n. 1345

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E CLIMA

**Oggetto**

"PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI VARIANTE ALLA "TREMEZZINA" LUNGO LA S.S. 340 "REGINA" NEI COMUNI DI TREMEZZINA, SALA COMACINA, GRIANTE, MENAGGIO, GRANDOLA ED UNITI, CASTIGLIONE D'INTELVI, COLONNO, ARREGNO (CO) E VALMADRERA, MANDELLO DEL LARIO (LC)", PIANO DI UTILIZZO AI SENSI DEL D.M. 161/2012.

---

L'atto si compone di \_\_\_\_\_ pagine

di cui \_\_\_\_\_ pagine di allegati

parte integrante



## Regione Lombardia

### IL DIRIGENTE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

#### VISTI:

- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152: "Norme in materia ambientale", con specifico riferimento alla Parte Seconda, Titolo III;
- la l. 7 agosto 1990, n. 241: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi";
- il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267: "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- il D.M. 10 agosto 2012, n. 161: "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo";
- il D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120: "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto – legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164";
- la l.r. 2 febbraio 2010, n. 5: "Norme in materia di Valutazione d'Impatto Ambientale";
- il r.r. 21 novembre 2011, n. 5: "Attuazione della legge regionale 2 febbraio 2010, n.5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale)";
- la l.r. 7 luglio 2008, n. 20: "Testo unico delle Leggi Regionali in materia di organizzazione e personale";
- il decreto del Segretario Generale n. 7110 del 25 luglio 2013 "Individuazione delle Strutture Organizzative e delle relative competenze ed aree di attività delle Direzioni della Giunta Regionale – X Legislatura";
- la d.g.r. 15 maggio 2019, n. 1631: "IV Provvedimento Organizzativo 2019";

VISTO inoltre il decreto di compatibilità ambientale positivo n. 7879 del 29.09.2015, relativo al "Progetto di realizzazione di variante alla "Tremezzina" lungo la S.S. 340 "Regina" nei comuni di Tremezzina, Sala Comacina, Griante, Menaggio, Grandola ed Uniti, Castiglione d'Intelvi, Colonno, Argegno (CO) e Valmadrera, Mandello del Lario (LC)", su istanza della Società ANAS S.p.a., il quale rassegna le seguenti conclusioni in ordine alla gestione dei materiali da scavo generati dai lavori di realizzazione dell'intervento in questione "... il piano di utilizzo D.M. 161/12 dovrà essere adeguato come da osservazioni riportate nello specifico paragrafo della relazione istruttoria allegata e successivamente trasmesso all'Autorità competente in materia di VIA al fine della sua approvazione preliminarmente all'inizio dei lavori di scavo, mediante richiesta di specifica verifica di ottemperanza ...".

RICHIAMATO che l'art. 27, comma 2 del vigente d.p.r. 120/2017 prevede che "... I progetti per i quali alla data di entrata in vigore del presente regolamento è in corso una procedura ai sensi della normativa previgente restano disciplinati dalle relative disposizioni. Per tali progetti è fatta comunque salva la facoltà di presentare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il piano di utilizzo di cui all'articolo 9 o la dichiarazione di cui all'articolo 21 ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento ...";

#### PRESO ATTO che:

- con nota in atti reg. prot. T1.2021.78347 del 03.09.2021, è stata depositata presso la Direzione Generale Ambiente e clima della Giunta Regionale – da parte della Società ANAS S.p.a. [nel seguito "Proponente"], con Sede Legale in Roma, Via Monzambano, 10 – l'istanza per l'approvazione del Piano di Utilizzo [di seguito P.d.U.] ai sensi del D.M. 161/2012, relativamente al livello di progettazione esecutiva dell'intervento in argomento;



## Regione Lombardia

- con nota del 21.09.2021, prot. T1.2021.98425, è stato richiesto ad ARPA Lombardia, parere ai sensi dell'art. 5, commi 3 e segg. del D.M. 161/2012, in ragione della specifica tipologia di intervento nonché della caratterizzazione ambientale dei materiali da scavo adottata nel P.d.U. oggetto della presente istruttoria; il Dipartimento ARPA di Como – Varese e il Dipartimento ARPA di Sondrio – Lecco hanno trasmesso quanto sopra, rispettivamente con nota in atti reg. prot. T1.2021.95146 del 08.10.2021 e prot. T1.2021.95639 del 11.10.2021;
- con nota del 16.10.2021, prot. T1.2021.98425 sono state richieste di integrazioni al P.d.U. depositato
- con nota in atti reg. prot. T1.2021.106330 del 08.11.2021, il Proponente ha provveduto a depositare la documentazione di cui al punto precedente;
- con nota in atti reg. prot. T1.2021.106457 del 08.11.2021, è stato quindi richiesto un aggiornamento del contributo istruttorio reso da ARPA Lombardia, in relazione alla documentazione integrativa di cui al punto precedente;
- ARPA Lombardia ha trasmesso quanto sopra richiesto, con nota in atti reg. prot. T1.2021.110175 del 17.11.2021;

VISTO il complesso della documentazione tecnica depositata in allegato alla richiesta di approvazione del P.d.U. che, con riferimento alla gestione delle terre e rocce da scavo, rassegna in sintesi quanto segue:

- il tracciato stradale principale presenta una lunghezza complessiva di circa 9.550,00 m, di cui circa 8.737 m in galleria, con innesto lato Como, in prossimità del cimitero di Colonno e sbocco lato Menaggio in Comune di Griante, loc. Cà Bianca;  
la carreggiata prevista è la C2 con corsie da 3,50 m e banchina da 1,25 m, per una larghezza complessiva di carreggiata di 9,50 m; le gallerie principali sono affiancate a monte da gallerie di servizio e di emergenza con piattaforma di circa 5,60 m; sono inoltre previste delle tratte a cielo aperto, concentrate nella zona di Mezzegra, tra l'imbocco della "Galleria Perlana" e quello della "Galleria Tremezzina";
- gli scavi necessari alla realizzazione dell'intervento in progetto, oggetto della presente istruttoria, genereranno una volumetria complessiva di materiali inerti pari a circa 2.025.196 m<sup>3</sup> [volume calcolato in banco] per i quali sono previste le seguenti modalità gestionali:
  - circa 1.030.645 m<sup>3</sup>: riutilizzi interni, di cui
    - 649.089 m<sup>3</sup>, per la produzione di aggregati da calcestruzzo;
    - 250.756 m<sup>3</sup>, costituiti da materiale di scotico, gestiti ai sensi dell'art. 185 del d.lgs. 152/2006;
    - 121.300 m<sup>3</sup>, per la realizzazione di sottofondi stradali/gabbioni;
    - 9.500 m<sup>3</sup>, per interventi di ripascimento sponde lago;
  - circa 985.551 m<sup>3</sup>: riutilizzo come sottoprodotti ai sensi dell'art. 184 – bis del d.lgs. 152/2006, in siti esterni;
  - circa 9.000 m<sup>3</sup>, qualificati rifiuti ed inviati ad impianti autorizzati;si evidenzia in tal senso che, nell'ambito del progetto definitivo dell'intervento che ha ottenuto giudizio di compatibilità ambientale positivo di cui al d.d.u.o. n. 7879/2015, il volume di materiali inerti complessivamente generati era stimato in circa 1.559.000 m<sup>3</sup>, di cui circa 1.325.000 m<sup>3</sup> gestiti come sottoprodotti ai sensi dell'art. 184 – bis del d.lgs. 152/2006; pertanto, a fronte di un incremento di circa 426.000 m<sup>3</sup> di materiali complessivamente prodotti, progettualmente ascrivibile ad una massimizzazione della tratta in galleria della variante in progetto, al fine di ridurre l'impatto paesaggistico della stessa, si osserva un sostanziale incremento della frazione di materiali riutilizzati internamente, per una volumetria pari a circa 750.000 m<sup>3</sup>;



## Regione Lombardia

- stante la configurazione dell'opera in progetto, realizzata prevalentemente "in galleria", è previsto che i materiali escavati vengano conferiti al "Portale Sud", in Comune di Colonno ed al "Portale Nord", in Comune di Griante per essere quindi inviati ai differenti siti individuati; in tal senso, al fine di ridurre il traffico indotto e le relative ricadute ambientali, presso Griante è inoltre prevista la realizzazione di una piattaforma a lago a carattere provvisorio e funzionale alla conduzione del cantiere e dell'invio del materiale di risulta all'approdo in Comune di Mandello sul Lario (LC); tale piattaforma ha ottenuto parere positivo sotto il profilo paesaggistico con nota della Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio, con nota prot. 0544258 del 01.09.2021;
- ai fini della caratterizzazione dei materiali da scavo, il Proponente ha integrato le pregresse indagini effettuate nell'ambito della definizione del Progetto Preliminare e del Progetto Definitivo dell'opera, ciò al fine di verificare univocamente, per i parametri Idrocarburi pesanti ed Arsenico, le differenze riscontrate, in termini di concentrazioni, tra alcuni campioni riferiti a detti differenti livelli di definizione progettuale;
  - stante caratteristiche territoriali e di naturalità dei punti interessati dai sondaggi, le differenti litologie e profondità di prelievo dei campioni relativi ai sondaggi preliminari SP1 e SP5, ove si sono riscontrati i picchi di concentrazione di Idrocarburi pesanti, si prende atto dell'ipotesi di contaminazione accidentale di tali campioni in fase di esecuzione dei sondaggi stessi, ritenendo tuttavia necessario intensificare i prelievi nelle aree interessate da tali superamenti in sede di caratterizzazione in corso d'opera provvedendo a gestire il materiale ai sensi di legge in caso di conferma dei superamenti precedentemente rilevati;
  - si prende altresì atto degli elementi forniti dal Proponente e che attribuiscono a cause naturali l'arricchimento in Arsenico oltre i limiti previsti per le C.S.C. di riferimento, relativamente ai livelli sedimentari fini nella formazione geologica denominata "LCNc"; in tal senso, la documentazione integrativa depositata dal Proponente nell'ambito della presente istruttoria ha altresì evidenziato, in ulteriori sondaggi denominati SE03 – CR1 e SE03 – CR2 e realizzati nel mese di Giugno 2021, la presenza di superi di Colonna B anche per alcuni metalli non precedentemente rilevati nelle precedenti campagne di caratterizzazione, con presenza di amianto pur nel rispetto dei limiti di legge previsti; considerando la profondità di riscontro di tali superamenti, tra i 30 e i 50 m da p.c., è verosimile che tale condizione sia attribuibile a fenomeni di origine naturale che sono stati riferiti dal Proponente alla probabile lisciviazione di materiali contenenti rocce verdi e da rocce contenenti mineralizzazione a solfuri correlate a sistemi di vene all'interno delle rocce cristalline afferenti al bacino del ghiacciaio dell'Adda; per quanto sopra esposto, il piano di indagine previsto per il parametro Arsenico dovrà estendersi anche ai parametri Cr<sub>tot</sub>, Ni, Cu, Zn, Pb, da prodursi comunque preliminarmente all'inizio dei lavori; si evidenzia che il previsto campionamento in corso d'opera e riferito specificatamente alla sopra richiamata formazione "LCNc", non può essere considerato sostitutivo del piano di indagini da predisporre per la valutazione del fondo naturale e che la previsione di un unico campionamento di tale formazione nello svincolo di Griante appare del tutto inadeguata rispetto alle necessità di caratterizzazione connesse alle criticità dell'area;
- il P.d.U. oggetto della presente istruttoria individua quali siti di destino delle terre e rocce da scavo,
  - "Cava Sinergia Uno – Gruppo Foti", presso l'Ambito Estrattivo A.T.E.g13, in Comune di Bulgarograsso (CO), posto ad una distanza di circa 36 km dal sito di produzione, per complessivi 300.000 m<sup>3</sup>;



## Regione Lombardia

---

a riguardo, il Proponente ha trasmesso idonea dichiarazione di accettazione di tali materiali da parte della Società in questione sottoscritta in data 31.07.2020, al fine del loro riutilizzo, accertata la conformità con i limiti di cui alla Col. A, Tab. 1, All. 5 alla Parte IV del d.lgs. 152/2006, per le operazioni di recupero ambientale, in forza dell'A.D. n. 58/2020 rilasciata, ai sensi della l.r. 14/1998, dalla Provincia di Como ed avente validità sino al 28.10.2022;

si rileva in tal senso che l'istruttoria condotta ha evidenziato che già nel mese di Maggio 2017, i volumi utili residui per il completamento del ripristino ambientale dell'ambito in questione si attestavano a circa 123.000 m<sup>3</sup>, preso atto che nella documentazione integrativa depositata non risulta prodotto alcun aggiornamento a supporto del positivo rispetto del requisito relativo alla certezza del completo utilizzo del materiale da scavo di cui all'art. 184 - bis del d.lgs. 152/2006, non si ritiene di poter assentire tale sito di destino in assenza di idonea documentazione amministrativa comprovante quanto sopra evidenziato;

- "Miniera di Rio Gambaione - Holcim Cementi S.p.a", in Comune di Cassago Brianza e Bulciago (LC), posto ad una distanza di circa 65 km dal sito di produzione, per complessivi 500.000 m<sup>3</sup>;

a riguardo il Proponente ha trasmesso idonea lettera di accettazione sottoscritta in data 27.07.2020 dalla Società in questione, per le operazioni di ripristino ambientale della miniera come previsto dalla concessione mineraria di cui al d.d.s. n. 11006 del 11.07.2005, accertata la conformità con i limiti di cui alla Col. A, Tab. 1, All. 5 alla Parte IV del d.lgs. 152/2006 e sino alla data del 13.09.2025;

- "Cava Spandri S.r.l.", presso l'A.T.E.gp2 in Loc. Moregallo, in prossimità dell'approdo di Mandello del Lario (LC), per complessivi 272.200 m<sup>3</sup>;

a riguardo il Proponente ha trasmesso idonea lettera di accettazione sottoscritta in data 22.10.2021 dalla Società in questione per le operazioni di ripristino ambientale della cava come previsto dal Decreto Dirigenziale n. 54509/2021, del 21.10.2021, accertata la conformità con i limiti di cui alla Col. A, Tab. 1, All. 5 alla Parte IV del d.lgs. 152/2006 e sino alla data del 28.09.2026;

rilevato che il provvedimento in questione prevede, tra l'altro, che la realizzazione del vallo paramassi mediante terre e rocce da scavo provenienti da siti esterni alla cava in questione, inizierà solo al termine della terza fase di coltivazione; stante che allo stato attuale non risulta ancora conclusa la seconda fase di coltivazione appare opportuno evidenziare che i previsti volumi di conferimento delle terre e rocce da scavo non saranno realmente disponibili nel breve periodo;

- "Cava Cornello - Dolomite Colombo S.p.a., Gruppo Unicalce S.p.a.", presso l'A.T.E.11, in Comune di Lecco posto ad una distanza di circa 85 km dal sito di produzione "Portale Sud" e circa 8 km dall'approdo di Mandello del Lario (LC) per quanto riguarda il sito di produzione "Portale Nord", per complessivi 120.000 m<sup>3</sup> così suddivisi: 81.700 m<sup>3</sup> provenienti dal "Portale Nord" e 30.400 m<sup>3</sup> provenienti dal "Portale sud";

a riguardo il Proponente ha trasmesso idonea lettera di accettazione sottoscritta in data 28.07.2020 dalla Società in questione per le operazioni di ripristino ambientale della cava come previsto dal Decreto Dirigenziale n. 79 del 24.02.2014, accertata la conformità con i limiti di cui alla Col. A, Tab. 1, All. 5 alla Parte IV del d.lgs. 152/2006 e sino alla data del 13.03.2025;

- "Cava Val Brembilla - Unicalce S.p.a.", presso l'A.T.E.i6, in Comune di Ubiale Clanezzo (BG), posto ad una distanza di circa 42 km dall'approdo di Mandello del Lario (CO), per quanto riguarda il sito di produzione "Portale Nord", per complessivi 450.000 m<sup>3</sup>;

a riguardo il Proponente ha trasmesso idonea lettera di accettazione sottoscritta in data 28.07.2020 dalla Società in questione per le operazioni di ripristino ambientale della cava come previsto dal Decreto Dirigenziale n. 676 del 04.05.2020, sino alla data del 15.10.2025;



## Regione Lombardia

- "Centro Inerti Porlezza S.r.l.", presso l'A.T.E.g7, in Comune di Porlezza (CO) per complessivi 150.000 m<sup>3</sup>;  
a riguardo il Proponente ha trasmesso idonea lettera di accettazione sottoscritta dalla Società "Beton Alpi S.r.l." in data 26.10.2021, per le operazioni di ripristino ambientale della cava per complessivi 45.568 m<sup>3</sup> come previsto dal Decreto Dirigenziale n. 107 del 16.02.2021, sino alla data del 28.10.2022, ciò in ragione di specifico accordo commerciale stipulato tra dette Società in data 25.05.2021, di cui si prende atto ai fini della presente istruttoria;  
conseguentemente a ciò, i volumi massimi di terre e rocce da scavo effettivamente conferibili allo stato della presente istruttoria ed entro il citato termine di validità della vigente autorizzazione provinciale, sono pertanto pari a 45.568 m<sup>3</sup>;  
si evidenzia infine che tra i siti sopra descritti, denominati rispettivamente "Cava Val Brembilla – Unicalce S.p.a." e "Centro Inerti Porlezza S.r.l.", ancorché individuati dal Proponente, quale siti "di riserva", sia nell'ambito del progetto definito dell'opera che ha ottenuto giudizio positivo di compatibilità ambientale che nel P.d.U. originariamente depositato; stante gli elementi forniti nell'ambito della presente istruttoria si ritiene che tali siti possano essere considerati quali effettivi siti di destino, ai sensi del D.M. 161/2012;
- il P.d.U. conferma i due siti di deposito intermedio, già individuati nell'ambito del progetto definitivo dell'opera sottoposto a V.I.A. di cui al decreto n. 7879 del 29.09.2015, segnatamente
  - area "Lavedo S.r.l./Glicine S.r.l.", in Comune di Grandola ed Uniti (CO), per una superficie di circa 6.000 m<sup>2</sup>;  
in tal senso il Proponente ha trasmesso i contratti di comodato d'uso sottoscritti in data 03.08.2020 dalle Società medesime;
  - area in Comune di Castiglione di Intelvi (CO), per una superficie di circa 9.500 m<sup>2</sup>;vista la documentazione integrativa prodotta nell'ambito della presente istruttoria, si prende atto che gli impianti di betonaggio e produzione di calcestruzzo la cui localizzazione è prevista in tali aree di cantiere risultano essere formalmente individuati dal Proponente, ai sensi del D.M. 161/2012, quali siti di destino definitivi di parte dei materiali da scavo prodotti dalla realizzazione dell'opera in argomento;  
si evidenzia tuttavia la necessità di acquisizione dei necessari titoli abilitativi ambientali necessari per l'esercizio delle attività previste;
- nel caso in cui le medesime aree sia utilizzata anche per il deposito intermedio delle terre da riutilizzarsi direttamente, o dopo le operazioni di normale pratica industriale previste dall'allegato 3 del D.M. 161/2012, per i ripristini finali nell'ambito dell'opera stessa, tali materiali dovranno essere fisicamente tenuti separati ed identificati rispetto a quelle destinate al ciclo produttivo nei citati impianti di betonaggio e di produzione del calcestruzzo;
- ai sensi dell'art. 5, comma 6 del D.M. 161/2012, il Proponente ha indicato la durata del P.d.U. in 6 anni dalla data di inizio lavori, fatte salve eventuali richieste di proroghe ai sensi del decreto medesimo;  
stante tale termine e richiamati termini di validità dei titoli abilitativi dei differenti siti di destino individuati, la prosecuzione dei conferimenti per tutta la durata del presente P.d.U. sarà possibile solo previa acquisizione di nuova autorizzazione o idonea proroga, pena il decadimento della qualifica di sottoprodotto delle terre conferite;





## Regione Lombardia

inoltre, richiamando che il provvedimento di V.I.A. di cui al decreto n. 7879 del 29.09.2015, prescrive che, ai sensi dell'allora vigente art. 26, comma 6 del d.lgs. 152/2006, il progetto in argomento debba essere realizzato entro 8 anni dalla data di pubblicazione del decreto medesimo, avvenuta in data 02.10.2015, pertanto la scadenza di tale termine è il 02.10.2023, si ritiene opportuno segnalare che il Proponente dovrà attivarsi, secondo le tempistiche e modalità espressamente previste dall'art. 5, comma 2 della l.r. 5/2010, al fine di richiedere la proroga di validità del provvedimento di V.I.A., in linea con il previsto cronoprogramma definitivo degli interventi;

- il Proponente ha individuato l'Esecutore del P.d.U. oggetto della presente istruttoria nel "Consorzio Stabile S.I.S. S.C.p.a";

RITENUTO pertanto di approvare il P.d.U. presentato da "ANAS S.p.a.";

DATO ATTO che il presente provvedimento

- conclude il relativo procedimento in 10 giorni rispetto ai termini previsti dal D.M. 161/2012, a far luogo dalla data di deposito della documentazione integrativa da parte del Proponente, avvenuta in data 08.11.2021;
- concorre all'obiettivo TER.09.02.198 "Conseguire un elevato livello di qualità e di accettabilità dei progetti sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale" del vigente P.R.S.;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 4, comma 1 della l.r. 17 del 04.06.2014;

### DECRETA

1. di approvare – ai sensi del D.M. 161/2012 – il Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo relativo al "Progetto di realizzazione di variante alla "Tremezzina" lungo la S.S. 340 "Regina" nei comuni di Tremezzina, Sala Comacina, Griante, Menaggio, Grandola ed Uniti, Castiglione d'Intelvi, Colonno, Argegno (CO) e Valmadrera, Mandello del Lario (LC)", come da elaborati progettuali depositati da "ANAS S.p.a.", a condizione che siano recepite e ottemperate le seguenti prescrizioni:
  - a) nell'ambito della prevista caratterizzazione in corso d'opera, dovrà essere prevista un'intensificazione dei campioni sottoposti ad analisi in corrispondenza delle aree che, nell'ambito di precedenti sviluppi progettuali, sono risultate interessate dai superamenti delle C.S.C. di riferimento per il parametro Idrocarburi Pesanti; le attività di campo dovranno comunque essere preventivamente concordate con ARPA Lombardia;
  - b) con riferimento ai parametri As, Cr<sub>tot</sub>, Ni, Cu, Zn e Pb, si dovrà dar corso all'attuazione delle disposizioni previste dal comma 4 dell'art. 5 del D.M. 161/2012, prima dell'avvio dei lavori mediante presentazione alla Scrivente Autorità Competente ad ARPA Lombardia di idoneo piano di accertamento per la definizione dei valori di fondo da assumere; si evidenzia inoltre che relativamente alla formazione geologica denominata "LCNc", dovranno essere implementati i campionamenti previsti, ciò in ragione delle necessità di caratterizzazione connesse alle criticità dell'area;
  - c) dovranno acquisiti i necessari titoli abilitativi ambientali necessari per l'esercizio delle attività di betonaggio/produzione calcestruzzo previste dal progetto nei cantieri in Comune di Grandola ed Uniti (CO) ed in Comune di Castiglione di Intelvi (CO), al fine di una loro effettiva qualifica quali siti di destino, ai sensi del D.M. 161/2012;



## Regione Lombardia

---

- d) lo stoccaggio intermedio in attesa di riutilizzo dei materiali da scavo oggetto del P.d.U. in questione dovrà avvenire identificando, tramite apposita segnaletica posizionata in modo visibile, le informazioni relative al sito di produzione, le quantità del materiale depositato, nonché i dati amministrativi del P.d.U. Stesso;
- e) nelle aree di stoccaggio presso le diversi cantieri previsti dal progetto, dovranno essere mantenuti fisicamente distinti tra loro tutti i materiali inerti presenti presso il sito [es. materiali gestiti ex art. 185 del d.lgs. 152/2006, terre e rocce da scavo qualificate rifiuti, materie prime etc.];
- f) l'utilizzo delle terre e rocce per operazioni di ripascimento delle sponde del lago nell'area di Griante, è subordinato al rispetto delle prescrizioni indicate nella nota della Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio, prot. 0544258 del 01.09.2021 nonché all'acquisizione dei necessari titoli abilitativi di settore, se dovuti;
- g) con specifico riferimento al sito di destino individuato nel sito
- "Cava Sinergia Uno – Gruppo Foti", presso l'Ambito Estrattivo A.T.E.g13, in Comune di Bulgarograsso (CO), preso atto che nella documentazione integrativa depositata non risulta prodotto alcun aggiornamento a supporto del positivo rispetto del requisito relativo alla certezza del completo utilizzo del materiale da scavo di cui all'art. 184 – bis del d.lgs. 152/2006, non si ritiene di poter assentire tale sito di destino in assenza di idonea documentazione amministrativa comprovante quanto sopra evidenziato;
  - "Centro Inerti Porlezza S.r.l.", presso l'A.T.E.g7, in Comune di Porlezza (CO), i volumi massimi di terre e rocce da scavo effettivamente conferibili sono pari a 45.568 m<sup>3</sup>;
- h) la durata del P.d.U. è definita in 6 anni dalla data di avvio lavori, la quale dovrà pertanto essere tempestivamente comunicata alla Scrivente Autorità Competente nonché ad ARPA Lombardia;
- stante tale termine e richiamati gli specifici termini di validità dei titoli abilitativi trasmessi dal Proponente in reazione ai differenti siti di destino individuati, la prosecuzione dei conferimenti per tutta la durata del presente P.d.U. sarà possibile solo previa acquisizione di nuova autorizzazione o idonea proroga, pena il decadimento della qualifica di sottoprodotto delle terre e rocce da scavo;
- si evidenzia inoltre che il provvedimento di V.I.A. di cui al decreto n. 7879 del 29.09.2015, prescrive che, ai sensi dell'allora vigente art. 26, comma 6 del d.lgs. 152/2006, il progetto in argomento debba essere realizzato entro 8 anni dalla data di pubblicazione del decreto medesimo, avvenuta in data 02.10.2015, pertanto la scadenza di tale termine è il 02.10.2023, il Proponente dovrà pertanto attivarsi, secondo le tempistiche e modalità espressamente previste dall'art. 5, comma 2 della l.r. 5/2010, al fine di richiedere la proroga di validità del provvedimento di V.I.A., in linea con il previsto cronoprogramma definitivo degli interventi nonché stante la durata prevista per il presente P.d.U.;
- i) ai sensi dell'art. 12 del D.M. 161/2012, entro il termine di validità del presente P.d.U. deve essere resa, ai soggetti di cui al comma 2 del medesimo articolo, la Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo; l'omessa dichiarazione di avvenuto utilizzo entro tale termine comporta la cessazione, con effetto immediato, della qualifica delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto;
- j) ogni modifica del P.d.U. dovrà essere contestualmente comunicata alla Scrivente Autorità Competente, ai competenti uffici delle Province territorialmente interessate, ad ARPA Lombardia e valutata ai sensi del D.M. 161/2012 per la verifica della sua sostanzialità ai sensi dell'art. 8, comma 2 del decreto medesimo;





## Regione Lombardia

---

si evidenzia in tal senso che un eventuale incremento dei quantitativi di materiali escavati e per i quali si prevede un riutilizzo, quali sottoprodotti ai sensi dell'art. 184 – bis del d.lgs. 152/2006, esternamente al cantiere in questione, qualificata quale modifica sostanziale ai sensi del D.M. 161/2012, dovrà essere altresì verificata la sussistenza di eventuali notevoli ripercussioni negative sull'ambiente derivanti dall'attuazione della variante progettuale medesima con la conseguente necessità di espletamento di specifica procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 152/2006 l'intera opera infrastrutturale;

- k) di dare altresì atto che, il venir meno di una delle condizioni di cui all'art. 4, comma 1 del D.M. 161/2012, fa cessare gli effetti del P.d.U. e comporta l'obbligo di gestire il relativo materiale da scavo come rifiuto ai sensi della Parte IV del d.lgs. 152/2006;
  - l) le attività di controllo e la verifica sulla corretta attuazione di quanto contenuto nel P.d.U., come approvato con il presente decreto, saranno svolte, per quanto di rispettiva competenza, dalla Provincia di Como, Provincia di Lecco e ARPA Lombardia;
2. di trasmettere copia del presente decreto a:
- ANAS S.p.a., in qualità di Proponente del P.d.U.;
  - CONZORZIO STABILE SIS S.C.p.a., in qualità di Esecutore del P.d.U.;
  - Impresa Foti S.r.l.;
  - Holcim Cementi S.p.a.;
  - Spandri S.r.l.;
  - Unicalce S.p.a.;
  - Centro Inerti Porlezza S.r.l.;
  - Beton Alpi S.r.l.;
  - Lavedo S.r.l./Glicine S.r.l.;
  - Provincia di Como;
  - Provincia di Lecco;
  - Provincia di Bergamo;
  - Comune di Colonno;
  - Comune di Griante;
  - Comune di Tremezzina
  - Comune di Grandola e Uniti;
  - Comune di Centro Valle Intelvi;
  - Comune di Mandello del Lario;
  - Comune di Ubiale Clanezzo;
  - Comune di Lecco;
  - Comune di Porlezza;
  - Comune di Bulgarograsso;
  - ARPA Lombardia, ai fini dello svolgimento delle attività di verifica e controllo sul rispetto degli obblighi assunti, attraverso lo svolgimento di ispezioni, controlli, campionamenti e relative verifiche, ai sensi dell'art. 14 e secondo quanto previsto dall'All. 8, Parte B al D.M. 161/2012;
  - ISPRA, ai sensi dell'art. 13 del D.M. 161/2012, ai fini delle attività di gestione dei dati e, in particolare, di pubblicità e trasparenza relativa alla qualità ambientale del territorio nazionale;

3. di provvedere alla pubblicazione sul B.U.R.L. della sola parte dispositiva del presente decreto;



## Regione Lombardia

---

4. di rendere noto che contro il presente decreto è proponibile ricorso giurisdizionale presso il T.A.R. della Lombardia, secondo le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, entro 60 dalla data di pubblicazione sul B.U.R.L. della parte dispositiva del presente atto; è altresì ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data di pubblicazione;
5. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

IL DIRIGENTE

AUGUSTO CONTI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge